

N. R.G. 1542/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1542 /2018 del ruolo generale promossa
da

MA.FD. SRL (P.I. in persona del legale rappresentante Arianna
ARIANNA (C.F.
DANIELA (C.F.
VITTORIO TONINO (C.F.
FRANCESCA (C.F.

rappresentati e difesi dall'avv. CIOLINA ANGELO e l'avv. CARLO MALTESE presso il cui studio
in Roma, Via Francesco Siacci, n. 39 sono elettivamente domiciliati, giusta procura telematicamente
allegata all'atto di citazione

parte attrice

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA (in persona dei suoi procuratori Signori
Luigino Negri e Gianfranco Piraino, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
FRANCESCO MAINETTI e CLAUDIA CANOVA, ed elettivamente domiciliata in Sondrio, Via
Parolo n. 34, presso lo studio dell'avv. Canova, per delega posta su foglio separato ex art. 83, comma
3, c.p.c. allegato alla comparsa

parte convenuta

DIANA SPV S.R.L. (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale
mandataria e procuratrice speciale, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., (in
persona del procuratore speciale Dott. Marco Casati, rappresentata e difesa dagli avv.ti SILVIA
VENTURINI e prof. FABIO BASSAN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ENZA
MAININI in Morbegno (Sondrio), via Martello n. 31, giusta procura rilasciata su foglio separato dal
quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto
di costituzione

interventuto



in punto: Bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

conclusioni di parte attrice

“ La MA.FD. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Arianna nella predetta qualità e quale fideiussore della suddetta società, nonché della Sig.ra Francesca quale fideiussore della predetta società, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati precisano le conclusioni come segue:

“I - In via preliminare,

- ACCERTARE E DICHIARARE: i Sig.ri Daniela e Vittorio Tonino quali fideiussori della Ma Fd S.r.l., carenti di titolarità dal lato attivo dai rapporti controversi;
- RIGETTARE: la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, e tutti gli effetti connessi e consequenziali, per indeterminatezza e/o indeterminabilità, usurarietà, nullità ed illegittimità dei rapporti per cui è causa, nonché per tutte le motivazioni dedotte in espositiva;
- RIGETTARE: la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, e tutti gli effetti connessi e consequenziali, in quanto la convenuta non ha dato giusta prova della certezza, liquidità, esigibilità del credito per cui agisce in via riconvenzionale.

II – Nel merito, riguardo il contratto di conto corrente:

- ACCERTARE la mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente n. 60056, nonché delle condizioni sfavorevoli in essi riportate, ed altresì la mancanza della forma scritta anche relativamente ai contratti collegati al conto corrente principale, e, di conseguenza, DICHIARARE la nullità del contratto n. 60056 per violazione del requisito essenziale della forma scritta,
- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto di c/c n. 2485, per violazione degli artt. 1175, 1284 c. 3, 1325, 1375, 1418 c. 2, 1419, 1350, 1346 c.c. 1703, 1845, 1856, 2041 c.c., nonché in violazione degli art. 116-117-117bis-118 tub;;
- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità, inefficacia l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto, corrispettivo su accordato, DIF, per violazione degli artt. 1175, 1284 c. 3, 1325, 1375, 1418 c. 2, 1419, 1350, 1346 c.c. 1703, 1845, 1856 2041, c.c., nonché in violazione degli art. 116-117-117bis-118 tub;
- ACCERTARE l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superanti i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva come indicato nella perizia e DICHIARARE la non debenza delle somme addebitate a titolo di competenze usurarie per come dedotto in narrativa o al diverso importo maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa;
- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche relative ai contratti di cui in narrativa e, per l'effetto, l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del D.lgs n. del D.lgs n. 342/1999;
- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità delle clausole di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente;
- ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto,
- ORDINARE: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione anatocistica, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta,
- CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o



riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come

quantificate in narrativa oltre spese della CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa,

■ *CONDANNARE la Banca Popolare di Sondrio Scpa in persona del l.r.p.t. a restituire, anche mediante riaccredito, alla MA.FD. Srl, le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, per come in narrativa, o alla somma maggiore o minore che*

dovesse risultare in corso di causa, azzerando le competenze nei periodi caratterizzati da usura, applicando in attuazione dell'art. 117 TUB i tassi sostitutivi per la quantificazione degli interessi debitori e creditori ed eliminando le commissioni di massimo scoperto e quelle successivamente subentrate, nonché oneri e spese non pattuiti, procedendo infine, in regime di capitalizzazione trimestrale sino al 1° gennaio 2014 e successivamente in regime di capitalizzazione semplice;

■ *CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare,*

■ *CONDANNARE: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito*

in giudizio con mala fede o colpa grave

II - IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile per i rapporti di conto corrente n. 60056 e 2485 alla luce della recente sentenza della Suprema Corte la quale ha stabilito che la Ctu contabile e l'eventuale ordine di esibizione della documentazione alla Banca non possono essere negati dal giudice quando l'esistenza del rapporto di conto corrente non sia contestata, sebbene

la documentazione prodotta appaia insufficiente (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 5091/16).

Si chiede a tal fine:

- *rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione sull'accordato, dell'eventuale DIF, della valuta, delle condizioni, come in narrativa;*

- *nonché al fine di determinare la durata dei rapporti, la scoperta media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari, con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa;*

- *ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso l'Istituto di Credito degli estratti conto comprensivi di attestazione di conformità, inerenti al rapporto di c/c n. 60056 e 2485, comprensivi di scalari, da inizio rapporto, copia conforme dei contratti di corrispondenza (1823 c.c.) e apercredito (1842 cc.) se inevasa, sul punto, l'istanza ex art 119 TUB.*

III - IN OGNI CASO: *con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA e CPA da distrarsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari"*

conclusioni di parte convenuta

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,

in via preliminare:

dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei Signori Daniela

e Vittorio Tonino

nel merito:

1. rigettare tutte le domande svolte dagli attori nei confronti della Banca Popolare di Sondrio perché infondate in fatto ed in diritto;



2. condannare, in solido tra loro, la società attrice e le Signore Arianna e Francesca queste ultime fino alla concorrenza delle fideiussioni prestate, al pagamento in favore della Banca esponente dell'importo di € 330.293,09, oltre interessi convenzionali dal 1° luglio 2018, o del diverso importo ritenuto di giustizia, dei quali € 57.713,08 a titolo di saldo della posizione a sofferenza relativa al conto corrente n. 2485/32 ed € 272.580,01 a titolo di saldo della posizione a sofferenza relativa al conto corrente ipotecario n. 60056/82, già in essere presso la filiale di Frascati della Banca Popolare di Sondrio.

Con rigorosa vittoria di spese da liquidarsi ex art. 96, comma terzo, c.p.c., compensi e rimborso spese generali, oltre ulteriori accessori di legge”.

conclusioni di parte intervenuta

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,

in via preliminare:

dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei Signori Daniela e Vittorio Tonino

nel merito:

1. rigettare tutte le domande svolte dagli attori nei confronti della Banca Popolare di Sondrio perché infondate in fatto ed in diritto;

2. condannare, in solido tra loro, la società attrice e le Signore Arianna e Francesca queste ultime fino alla concorrenza delle fideiussioni prestate, al pagamento in favore della Banca esponente dell'importo di € 330.293,09, oltre interessi convenzionali dal 1° luglio 2018, o del diverso importo ritenuto di giustizia, dei quali € 57.713,08 a titolo di saldo della posizione a sofferenza relativa al conto corrente n. 2485/32 ed € 272.580,01 a titolo di saldo della posizione a sofferenza relativa al conto corrente ipotecario n. 60056/82, già in essere presso la filiale di Frascati della Banca Popolare di Sondrio.

Con rigorosa vittoria di spese da liquidarsi ex art. 96, comma terzo, c.p.c., compensi e rimborso spese generali, oltre ulteriori accessori di legge”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio è stato introdotto dalla MA.FD s.r.l, già titolare di rapporti bancari presso la Filiale di Frascati della Banca, e dai Signori nell'affermata qualità di fideiussori della società attrice, nei confronti della Banca Popolare Di Sondrio per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità e/o nullità dei tassi di interesse, delle commissioni e delle clausole applicate dalla Banca ai rapporti intrattenuti con l'attrice, la rideterminazione dei rapporti di “dare ed avere” e la conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse, oltre interessi e rivalutazione, previa eventuale compensazione con quanto ad essa dovuto, e al risarcimento del danno.

Parte attrice in particolare con riferimento ai rapporti azionati in giudizio eccepiva: a) la violazione degli obblighi di forma contrattuale disciplinati dall'art. 117 TUB, con conseguente nullità dei contratti per la mancanza della sottoscrizione della Banca, per l'assenza di una specifica convenzione su tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti e per la mancanza della sottoscrizione delle pattuizioni peggiorative del tasso di interesse; b) l'applicazione di interessi usurari; c) l'applicazione di interessi anatocistici successivamente al 1° gennaio 2014; d) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e della commissione sull'accordato e della commissione sulla disponibilità fondi (eccezione svolta relativamente al solo conto corrente n. 60056); e) la mancanza



di una pattuizione sulla decorrenza della valuta; f) l'illiceità del recesso dai rapporti bancari esercitato dalla Banca con la comunicazione del 30 maggio 2018.

La Banca Popolare di Sondrio si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni avversarie, perché prive di fondamento e fornendo una ricostruzione dei rapporti bancari intrattenuti con la debitrice principale. La Banca, inoltre, svolgeva una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna della società attrice, in solido con i garanti Arianna e Francesca (essendo gli altri attori privi di legittimazione attiva e passiva rispetto ai rapporti in contestazione) al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di € 330.293,09, o di quello maggiore o minore risultante in esito al giudizio, a titolo di saldo delle posizioni a sofferenza relative al conto corrente n. 2485/32 (€ 57.713,08) ed al conto corrente ipotecario n. 60056/82 (€ 272.580,01).

Successivamente al deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma sesto, c.p.c. e della CTU contabile, nella causa interveniva Diana SPV srl, cessionaria del credito vantato dalla Banca nei confronti della società attrice, che faceva proprie le difese svolte dalla cedente. All'udienza del 1° dicembre 2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda attorea è solo in parte fondata, nei limiti di seguito esposti.

1. Quanto all'oggetto del presente giudizio in cui parte attrice ha esperito domanda di ripetizione dell'indebitto e parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale l'adempimento dell'obbligazione incombente sugli attori, giova preliminarmente ricostruire i rapporti intercorrenti tra le parti oggetto del presente giudizio.

Dagli atti di causa emerge che Banca Popolare di Sondrio e la MA.FD srl il 3 dicembre 2011 stipulavano l'apertura da parte della società attrice del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2485/32 presso la Filiale di Frascati della Banca; il 5 dicembre 2011 le parti stipulavano un contratto di apertura di credito per € 50.000,00 utilizzabile per elasticità di cassa sul conto corrente 2485/32; l'apertura di credito veniva parzialmente garantita per € 30.000,00 dal pegno su titoli delle Signore Arianna e Francesca il 23 aprile 2013 la Banca Popolare di Sondrio concedeva alla società attrice un finanziamento ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/93 assistito da garanzia ipotecaria fino alla concorrenza di € 400.000,00 da utilizzare mediante apertura di credito sul conto corrente n. 60056/82, acceso il medesimo giorno presso la Filiale di Frascati della Banca; tutte le obbligazioni assunte dalla MA.FD srl nei confronti della Banca venivano garantite dalle fideiussioni - sino alla concorrenza di € 75.000,00 rilasciate il 6 dicembre 2011 dalle Signore Arianna e Francesca e - sino alla concorrenza di € 600.000,00 rilasciate il 16 aprile 2013 ed il 17 aprile 2013 sempre dalle Signore Arianna e Francesca. Emerge inoltre che la banca ha esercitato il recesso dai rapporti di conto corrente e la revoca delle linee di affidamento il 30 maggio 2018.

2. Ciò premesso, quanto alla posizione di Daniela Signori e Vittorio Tonino i quali hanno agito in giudizio nella loro qualità di garanti, parte convenuta ne ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in giudizio, considerato che non hanno rilasciato alcuna garanzia in favore della banca convenuta. Questa circostanza è stata poi confermata dagli stessi attori nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in cui ne è stata chiesta l'estromissione.



Quanto all'eccepita carenza di legittimazione va in primo luogo rammentato che la giurisprudenza ormai maggioritaria tende a risolvere la legittimazione attiva e passiva *“nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito”* (così Cass. 2 febbraio 1995, n. 1188; ma sul tema anche Cass. 26 novembre 1998, n. 11981; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1375; Cass. 27 novembre 1986 n. 6998).

Infatti *“la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza”* (Cass. civ., Sez. II, 27/06/2011, n. 14177; Cass. civ., Sez. II, 10/05/2010, n. 11284; Cass. civ., Sez. III, 26/09/2006, n. 20819).

In altri termini, perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto (legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla possibilità di accogliere la domanda.

Ne deriva che, allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti, la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione ad agire e contraddire - per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato - bensì alla titolarità in concreto del rapporto (cfr. Cass. 3 luglio 1999, n. 6894).

Nella specie, non si tratta di una questione di legittimazione laddove gli attori Daniela Signori e Vittorio Tonino hanno agito in giudizio allegando la loro qualità di fideiussori, di talché la questione attiene al merito. Inoltre non potrebbe neppure essere dichiarata la loro estromissione del giudizio, in assenza dei presupposti di legge.

Tutto ciò premesso, si osserva che nel merito la loro domanda deve essere rigettata risultando pacifica l'assenza di alcun titolo per agire nel presente giudizio, circostanza confermata dagli stessi attori, di talché non avendo assolto l'onere probatorio loro incombente le relative domande devono essere respinte.

3. Nel merito, tra le altre parti di causa, giova preliminarmente osservare che parte attrice ha agito in giudizio ex art 2033 c.c. per la ripetizione di somme che asserisce essere state indebitamente versate alla banca.

Ebbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere della parte che intende far valere un diritto in giudizio, anche in termini di mero accertamento dello stesso, fornire la prova degli elementi posti a suo



sostegno, di talché è onere del correntista che agisce in giudizio dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi di cui si lamenta l'illegittima applicazione avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Nel caso di specie, quanto alla documentazione contrattuale e contabile riferita ai rapporti per cui è causa, la difesa attorea ha prodotto documentazione parziale e ha allegato di aver fatto istanza ex art. 119 TUB senza esito.

La banca, con la costituzione in giudizio ha prodotto la seguente documentazione: doc. 2 contratto conto corrente n. 2485/32, doc. 2bis estratti integrali c/c 2485/32; doc. 3 apertura di credito 5.12.2011; doc. 4, contratto finanziamento; doc. 5, contratto di conto corrente n. 60056/82, 5bis, estratti integrali c/c 60056/82; docc. 6 e 7, fideiussioni Arianna e Francesca 6.12.2011; doc. 8 fideiussione Arianna 16.4.2013; doc. 9, fideiussione Francesca 17.4.2013 doc. 10, comunicazioni recesso 30.5.2018.

La banca ha dunque assolto l'onere probatorio su di sé incombente, mentre sono restate prive di fondamento, tranne alcune eccezioni, le contestazioni mosse dagli attori.

3.1. In primo luogo deve essere rigettata l'eccepita nullità dei contratti per cui è causa in assenza della forma scritta prevista ex lege, laddove parte convenuta ha prodotto i contratti riportanti chiaramente le sottoscrizioni delle parti e l'indicazione delle condizioni economiche applicabili. Si osserva che successivamente a tale produzione documentale parte attrice non ha eccepito alcunché. Inoltre, pur riportando la relativa eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, questa non è più stata coltivata negli atti successivi alla citazione e alla produzione documentale della banca. Per queste ragioni tale eccezione deve essere respinta.

Quanto alle ulteriori contestazioni giova preliminarmente osservare che il Tribunale ha disposto Ctu contabile al fine di accertare la fondatezza delle eccezioni svolte da parte attrice in ordine alla legittimità delle appostazioni contabili.

Alle risultanze peritali ed alle osservazioni alle critiche dei CTP, il Tribunale, quindi integralmente si richiama in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c."* (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485).

Infatti, *"la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che*



necessitano di specifiche conoscenze, per cui non e' qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, e' sottratta alla disponibilita' delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivide i risultati, il giudice non e' tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimita'" (Cass. civile, sez. lav., 22 febbraio 2006, n. 3881).

Ciò posto, stante l'eshaustività e completezza della Ctu, il giudicante interamente si richiama all'elaborato peritale.

3.2. In particolare, si osserva che, quanto alle variazioni delle condizioni economiche, emerge dagli atti e come confermato dalla CTU: che l'art. 16 dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, che prevedeva il potere della banca di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti, venne specificamente sottoscritto dalla società attrice (cfr. docc. 2, 3 e 5), analogamente all'art. 4 del contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (cfr. doc. 4); il predetto art. 16 è stato modificato nel corso dei rapporti in conformità alle prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. (cfr. comunicazioni BPS/MA.FD 12.3.2018, allegate agli estratti conto periodici docc. 2bis e 5bis). Emerge inoltre che agli atti non è allegata alcuna contestazione da parte della società correntista rispetto alle comunicazioni periodiche di variazione del tasso. Infine il rispetto da parte della Banca delle prescrizioni dettate dall'art. 118 T.U.B. si ricava anche dai documenti la cui ricezione non è stata contestata dagli attori, ossia dagli estratti conto integrali già in atti (cfr. docc. 2bis, 5bis), dove si trovano le comunicazioni di variazione contrattuale inviate dalla Banca alla MA.FD srl nel corso del rapporto bancario.

Per queste ragioni ritiene il Tribunale che le modifiche contrattuali intervenute nel corso dei rapporti bancari in commento sono valide ed efficaci, in quanto comunicate alla MA.FD s.r.l. secondo le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. nel testo vigente al momento della loro introduzione.

La stessa CTU ha accertato che tutte le variazioni delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari sono state correttamente comunicate fatta eccezione – relativamente al solo contratto n. 2485 - per il tasso entro il fido applicato nelle liquidazioni dal 31.3.2017 al 1.7.2018 pari al 9,3750% (in relazione a tali trimestri il Consulente ha riconteggiato gli interessi applicando il tasso pattuito pari al 9,0000%, così determinando in € 227 i maggiori interessi applicati dalla Banca).

Il CTU ha inoltre accertato che tutte le remunerazioni addebitate dalla banca sono state correttamente pattuite ed applicate e che, inoltre, dalla lettura dei contratti allegati agli atti di causa emerge la pattuizione per iscritto della valuta per versamenti e prelievi che è stato accertato essere stata correttamente applicata.

3.3. Infondata è rimasta altresì la contestazione in ordine all'applicazione di interessi usurari. È sufficiente riscontrare come il rilievo risulti essere stato articolato in forza di una consulenza di parte che prende in considerazione solo una documentazione parziale e che dichiaratamente pretende di determinare il Tasso Effettivo Globale sulla base di formule differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia e in riferimento alle quali risulta rilevato il Tasso Effettivo Globale Medio e, di riflesso, il



Tasso Soglia; tale rilievo evidenzia l'inattendibilità dei conteggi prospettati dalla difesa attorea, considerata l'incongruenza dei dati così presi in considerazione.

Senza, infatti, voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane comunque il fatto che il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazioni di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (Cass. 12965/2016).

In particolare parte attrice ha formulato tale eccezione in modo del tutto generico e senza riferimento al caso di specie, tramite meri richiami normativi e giurisprudenziali in cui peraltro la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Senonchè deve rilevarsi come anche sotto tale profilo la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usuarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Quanto alle eccepite e vaghe contestazioni in ogni caso la CTU ha espressamente evidenziato che "Ritengo che il CTP abbia fatto un errore di conteggio infatti la banca indica la percentuale annua ma la stessa è rapportata ai giorni relativi al conteggio delle competenze... Come dimostrato la commissione è stata applicata correttamente ... evidenzio che nei miei conteggi non ho rilevato alcun trimestre con tassi superiori a quelli usurari".

Per queste ragioni la contestazione così formulata deve essere rigettata.

3.4. Gli attori hanno poi eccepito l'illegittimità del comportamento della Banca Popolare di Sondrio, che dopo il 1° gennaio 2014 avrebbe applicato ai rapporti di conto corrente il meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Secondo la difesa della banca invece vi è stata una legittima capitalizzazione degli interessi, attesa la comunicazione del 30 settembre 2016.

Sul punto giova osservare che, come è noto, in materia di anatocismo è successivamente intervenuto l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, rendendo illegittima, a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e, per quanto qui di interesse, vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.



La novella, infatti, testualmente disponeva:

“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

La norma, pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, successivamente l’art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore, capovolgendo la disciplina previgente).

Si tratta, tuttavia, di verificare se tale innovazione legislativa fosse effettivamente decorrente dall’1.1.2014 o, viceversa, necessitasse per la sua operatività del successivo intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R.

Secondo un orientamento interpretativo, infatti, il nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB sarebbe rimasto sospensivamente condizionato all’intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma.

La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l’articolo in esame vietava in toto l’anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata.

Per ragioni sostanzialmente equivalenti non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che avrebbe voluto rimettere al successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB, in quanto così facendo si sarebbe attribuito a un organo del potere esecutivo il compito di attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di separazione dei poteri dello Stato.

Peraltro, il fatto che il legislatore del 2013 abbia rimesso al C.I.C.R. di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria” e non più “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”, come era previsto nel previgente secondo comma dell’art. 120 TUB, comunque avrebbe consentito uno spazio di manovra di una disciplina tecnica secondaria da parte del Comitato interministeriale, chiamato a specificare la disciplina sulla materia

Sulla scorta di tale disposizione legislativa, il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa, scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione



trimestrale dal 1.01.2014 sino alla data di chiusura del rapporto per passaggio a sofferenza, agli atti di causa non è allegata alcun documento che dimostri l'adeguamento della banca alla delibera cicr n. 343 del 3.8.2016 rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. 2.12.2010 n. 24418).

In applicazione di tali criteri, il CTU è giunto a determinare il saldo del conto n. 2485 nella misura di euro 53.863,08, con una differenza a favore del Correntista per illegittime somme addebitate a titolo di anatocismo degli interessi debitori pari ad euro 3.850,00 e a determinare il saldo del conto n. 60056 nella misura di euro 423.301,03, con una differenza di € 9.098,00 a favore del Correntista per illegittime somme addebitate a titolo di anatocismo degli interessi debitori.

Sul punto si osserva che lo stesso ricalcolo era stato già effettuato dalla convenuta e depositato unitamente alla memoria istruttoria n. 1, di talché laddove parte attrice avesse aderito a tale riconteggio si sarebbero potute evitare le operazioni peritali, con conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese di CTU.

4. Risulta pertanto accertata l'illegittima applicazione della somma complessiva di euro 4.077,00 sul conto n. 2485 (comprensiva di interessi anatocistici illegittimi per euro 3.850,00 ed euro 227 per i maggiori interessi applicati dalla Banca) ed euro 9.098,00 con riferimento al conto n. 60056.

A tanto consegue il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice, non risultando effettuato alcun indebito pagamento, nonché il rigetto della domanda di risarcimento danno, peraltro neppure allegato, per l'asserito illegittimo recesso della banca.

Deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla creditrice di condanna al pagamento del dovuto e segnatamente dell'importo complessivo di euro 476.937,11 oltre interessi legali dalla domanda (22/2/2019) al saldo e segnatamente quanto al conto n. 2485 euro 53.636,08 (saldo della banca a cui deve essere detratto l'importo per interessi anatocistici illegittimi per euro 3.850,00 ed euro 227 i maggiori interessi applicati dalla Banca), quanto al conto n. 60056 nella misura di euro 423.301,03 (saldo della banca a cui deve essere sottratto l'importo per interessi anatocistici pari ad euro 9.098,00).

Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico degli attori, che si liquidano in euro 21.387,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00), in favore dell'intervenuta cessionaria del credito, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.

Pone le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.

Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- Accerta l'illegittima applicazione della banca della somma complessiva di euro 4.077,00 sul conto n. 2485 ed euro 9.098,00 con riferimento al conto n. 60056;
- Condanna MA.FD. SRL, in persona del legale rappresentante quale debitrice principale e Arianna e Francesca nella loro qualità di fideiussori a pagare la complessiva somma di euro 476.937,11 oltre interessi legali dalla domanda (22/2/2019) al saldo in favore di parte intervenuta, nella sua qualità di cessionaria del credito, DIANA SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.
- Pone a carico degli attori, in solido tra loro, la rifusione delle spese del giudizio in favore dell'intervenuta liquidate in euro 21.387,00 per compensi professionali ex DM 55/2014, oltre 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.v.a. e Cassa Avvocati come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.

Sondrio, il 22/03/2022

Il Giudice
Sara Cargasacchi

